



La legislazione italiana, in particolare il DPR 462/2001, prescrive che siano svolte verifiche periodiche degli impianti di messa a terra al fine di accertare la rispondenza dell'impianto stesso alla normativa tecnica applicabile. L'applicazione del DPR 462/2001 è fondamentale quindi per garantire la sicurezza (incolumità) delle persone.

Il DPR disciplina, tra l'altro, i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici collocati nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali

la periodicità è biennale.

Il DPR parla genericamente di "luoghi di lavoro" ossia luoghi con almeno un addetto, anche saltuario, e un "datore di lavoro"; il campo di applicazione è enorme: a uffici, negozi, edifici scolastici, capannoni industriali, palestre, piscine, ristoranti, alberghi, centri commerciali e negozi all'interno dei centri commerciali, studi medici, odontoiatrici, estetici . . .

Molti dei "luoghi" che abbiamo elencato rivestono carattere di particolare criticità proprio perché sono frequentati da persone che non sempre hanno la formazione necessaria per salvaguardarsi da possibili rischi per quanto riguarda la propria sicurezza, basti pensare ai clienti dei centri commerciali, degli studi medici, agli allievi delle scuole, ai giovani che frequentano i centri di formazione sportiva e alle famiglie frequentemente presenti in veste di spettatori.

E' quindi fondamentale avere la certezza che siano garantiti i requisiti minimi di sicurezza attiva e passiva per gli addetti, ma anche per tutte le altre persone che a qualsiasi titolo usufruiscono dei "luoghi".

 **Chi può fare le verifiche previste dal DPR 462/2001? Il nostro impianto è verificato da un elettricista con il quale abbiamo un regolare contratto di manutenzione. E' sufficiente?**

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive in alternativa all'Asl/Arpa.

Non sono valide, ai fini del DPR 462/2001, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

 **Il DPR 462/01 si applica anche ai vecchi impianti?**

Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti.

In particolare, per gli impianti già denunciati bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa).

 **Cosa prevede la legislazione attuale in materia di verifica degli impianti di messa a terra?**

In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:

- prima: il datore di lavoro aveva soltanto l'obbligo di denunciare l'impianto (modelli A, B, C) e, in

caso di mancata verifica degli impianti, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa);

- ora: il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all'Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche).

 **Queste verifiche sono state introdotte di recente?**

No. Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle Asl/Arpa, che in carenza di personale verificavano pochi impianti.

Il “datore di lavoro” si limitava a denunciare l'impianto (presentando appositi modelli all'Ispecl o alla Asl/Arpa), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche dell'impianto.

 **Con quale frequenza vanno svolte le verifiche di legge?**

La periodicità delle suddette verifiche è fissata in 2 o 5 anni a seconda del tipo di impiego:

- **due anni** negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- **cinque anni** negli altri casi.

 **Come si fa per sapere se il nostro impianto va verificato ogni 2 oppure ogni 5 anni?**

La periodicità può essere stabilita con certezza solamente dopo un attento sopralluogo. Infatti è necessario verificare la tipologia di impianto e di servizi, la documentazione dell'impianto, accertare il livello di rischio, analizzare il documento di valutazione dei rischi, l'esistenza o meno di un certificato Prevenzione Incendi . . .

 **A quali conseguenze va incontro il responsabile (datore di lavoro) che non fa verificare l'impianto di messa a terra?**

Il datore di lavoro è responsabile del mancato svolgimento delle verifiche dell'impianto e pertanto è opportuno che si avvalga di un Organismo in grado di svolgere le attività necessarie a garantire l'ottemperanza ai requisiti di legge.

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:

- responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica;
- sanzioni penali, in caso di controllo negativo fatto da parte delle autorità di pubblica vigilanza

 **Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di controllo da parte dell'autorità?**

Di fronte ad un controllo dell'autorità di pubblica di vigilanza (Inail, Nas, Ispettorato del lavoro, Asl ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.
